

CONTRATTO

tra

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR LIGURE OCCIDENTALE C.F. 02443880988, con sede legale in Genova, Palazzo S.Giorgio, via della Mercanzia 2 – 16124, in persona del Direttore della Direzione Organizzazione ed Affari Generali Dott.ssa Elda Traverso

e

Dott. Massimo Galmozzi nato a Genova il 15.11.1960 codice fiscale GLMMSM60S15D969Q P.IVA 02267370993 residente in Genova, Piazza Soziglia 10/7 (nel prosieguo "l'operatore economico")

Premesso che

- a) Con avviso pubblico pubblicato prot. n. 24262-P del 14.10.2019, ADSP ha pubblicato un avviso di indagine di mercato per l'individuazione del soggetto cui affidare l'incarico di medico competente per la sede di Genova e medico competente per la sede di ADSP ;
- b) In data 28.10.2019 il dr. Massimo Galmozzi ha risposto alla suddetta manifestazione interesse relativamente alla sede di Genova;
- c) In data 18.02.2020 è stata inviata al dr. Massimo Galmozzi la lettera di invito prot. n. 4846.U e relativi allegati cui il medesimo ha risposto sottoponendo all'Ente la propria offerta;
- d) Con decreto n. 231 del 09.03.2020 ADSP ha approvato le risultanze della valutazione comparativa nominando medico competente di ADSP in relazione alle sedi di Genova e coordinatore dell'ente il Dott. Massimo Galmozzi;
- e) Con decreto n. 360 del 02.04.2020, il dott. Dott. Massimo Galmozzi è stato altresì nominato medico competente anche in favore dei dipendenti della sede di Savona di ADSP ai medesimi prezzi e condizioni già praticati per la sede di Genova pur in assenza di presidio ambulatoriale presso detta sede e necessarie visite presso la sede di Genova;

- f) Con il medesimo decreto si è ritenuto in ragione della pandemia COVID 2019 di apportare alcune variazioni alle condizioni di esecuzione delle prestazioni di cui si verte rispetto a quelle originariamente oggetto dell'avvio anche al fine di consentire le necessarie e straordinarie attività di supporto all'Ente da parte del medico competente secondo le modalità e le prescrizioni attualmente vigenti;
- g) Che a seguito della nomina è pertanto possibile formalizzare il relativo contratto con le decorrenza dalla nomina stessa

ARTICOLO 1

OGGETTO DEL CONTRATTO

L'incarico ha ad oggetto lo svolgimento dell'incarico di medico coordinatore di ADSP e di medico competente per il personale delle sedi di Genova e Savona di ADSP

Il medico competente dovrà esperire tutte le attività di sorveglianza sanitaria dei lavoratori come previsto nelle disposizioni di legge in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro con specifico riferimento al D.lgs. n. 81/2008 s.m.i., essendo comunque oggetto dell'incarico le attività meglio precisate nella bozza di contratto allegata sub 1) nonché quelle di seguito specificate:

- Attività di collaborazione con il Datore di lavoro (art. 25, c. 1, lettera a) per:
 - informazione/formazione riguardante la sicurezza e salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro;
 - programmazione controllo rischi;
 - valutazione rischi e stesura documento;
 - predisposizione servizio di Primo soccorso;
 - attuazione/valorizzazione programmi di promozione della salute"
- Programmazione della sorveglianza sanitaria e stesura relativo protocollo (art. 25, c. 1, lettera b)
- Partecipazione riunione annuale e/o periodica (art. 35, c. 1)
- Visita agli ambienti di lavoro (art. 25, c. 1, lettera l)
- Questionari mirati al rischio lavorativo o a fini diagnostici somministrati individualmente (art. 25)
- Visita medica preventiva anche in fase preassuntiva (art. 41, c. 2, lettere a/e bis)

- Visita medica preventiva anche in fase preassuntiva con eventuale esecuzione di accertamento strumentale diretto (spirometria, audiometria ecc.) - primo screening a fini preventivi
- Visita medica:
 - periodica (art. 41, c. 2, lettera b)
 - su richiesta del lavoratore (art. 41, c. 2, lettera c)
 - in occasione di cambio mansione (art. 41, c. 2, lettera d)
 - alla cessazione del rapporto lavorativo nei casi previsti dalla normativa vigente (art. 41, c. 2, lettera e)
 - visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi
 - idem visite mediche + esecuzione di esami di screening (spirometria, audiometria ecc.)
- Visita medica straordinaria in caso di prescrizione di dispositivo speciale di correzione (art. 176)
- Istituzione, aggiornamento e custodia della cartella sanitaria e di rischio (art. 25, c. 1, lettera c), con conseguente invio ai soggetti competenti nei casi previsti
- Formulazione giudizio di idoneità alla mansione specifica per iscritto e consegna copia al lavoratore e al Datore di lavoro (art. 41, c. 6 e 6 bis)
- Visita per concessione flessibilità estensione obbl. maternità (Legge n. 53/2000)
- Comunicazione scritta dei risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria (art. 25, c. 1, lettera i)
- Elaborazione e invio telematico ai servizi competenti per territorio delle informazioni di cui all'allegato 3B (art. 40);
- Ogni altra attività idonea al perseguimento degli scopi prefissati con il contratto restando comunque inteso che l'incarico si estenderà ad eventuali ulteriori contenuti che dovessero derivare da modifiche del D.lgs. n. 81/2008 s.m.i. per quanto attiene i compiti e le attività del medico competente;
- coordinamento delle attività svolte dai medici competenti dell'ente (art. 39);
- presidio sanitario dell'Ente per minimo 3 giorni alla settimana per 3 ore continuative.

Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto, la lettera di invito prot. n. 4846.U del 18.02.2020 ed i relativi allegati, come pure l'offerta economica ed il curriculum vitae del medico competente, anche se qui non materialmente acclusi.

ARTICOLO 2

DURATA E RECESSO

Il servizio ha una durata di 12 mesi decorrenti dalla data di nomina di cui ai decreti in premessa.

ADSP si riserva la facoltà di rinnovare l'incarico sino ad un massimo di ulteriori 12 mesi a parità di prezzi e condizioni. In tal caso il dr. Galmozzi si impegna con la sottoscrizione del presente contratto ad accettare senza condizioni e riserve alcuna la prosecuzione dell'incarico per il tempo indicato dall'amministrazione.

ADSP si riserva altresì la facoltà di rinnovo ulteriore dell'incarico nelle more della procedura per l'individuazione del nuovo affidatario e per il tempo alla stesso strettamente necessario.

L'amministrazione si riserva in ogni caso il diritto di recedere in qualunque momento dal rapporto con preavviso di 60 giorni, restando inteso che in tal caso, fermo il pagamento delle prestazioni regolarmente già rese, null'altro sarà dovuto da parte dell'Amministrazione a qualsivoglia titolo o ragione anche di natura indennitaria.

ARTICOLO 3

VALORE DEL CONTRATTO

Il corrispettivo sarà erogato in rate mensili posticipate, e sarà calcolato sulla base del tariffario allegato (allegato n. 3) al presente contratto in virtù delle prestazioni effettivamente svolte dal medico competente.

Il medico competente rendiconta mensilmente le attività effettivamente svolte.

Il corrispettivo è comprensivo delle spese di viaggio, trasferta, vitto, alloggio e ogni altra spesa a qualsivoglia titolo necessaria per lo svolgimento del servizio.

Il corrispettivo per l'attività di presidio presso la sede dell'Ente, è pari ad € 3.200,00 e sarà corrisposto in rate mensili posticipate di uguale importo. In ragione della contingenza COVID19, l'attività di presidio sanitario presso la sede dell'Ente si intende espletata e come tale remunerata pur in assenza di presenza fisica continuativa del dott. Galmozzi, fermo restando che il medesimo garantisce una reperibilità telefonica in fascia oraria non inferiore a quella prevista per l'attività di presidio e l'impegno a recarsi, in detta fascia oraria, e previa motivata richiesta, presso la sede dell'Ente in caso di attività che impongano la presenza fisica.

Resta inoltre inteso tra le parti che tutte le attività che non impongano la presenza fisica del dr. Galmozzi presso la sede dell'Ente, potranno essere svolte dallo stesso da remoto ovvero per il tramite di video o teleconferenza e che per dette attività troveranno applicazione i medesimi corrispettivi previsti dall'allegato 3.

Nel caso in cui in relazione all'emergenza COVID19 venisse richiesto al medico competente di effettuare esami o visite ulteriori rispetto a quelle previste in allegato 3 quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, tampone faringeo, test sierologico per ricerca IgM ed IgG ed eventuali vaccini, il corrispettivo per dette attività sarà oggetto di specifica e separata quotazione da parte del dr. Galmozzi e sarà remunerato all'infuori dell'incarico di cui al presente contratto. Dotazioni strumentali e relativi KIT per tali esami saranno a carico dell'AdSP e dalla stessa forniti al dr. Galmozzi.

ARTICOLO 4

MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

Le prestazioni oggetto del presente contratto vengono rese dal medico competente nell'ambito di un rapporto che non presenta caratteri di lavoro subordinato perché così esplicitamente voluto e dichiarato dai contraenti.

Il medico competente si impegna quindi a garantire il risultato oggetto del presente contratto, rimanendo libero di organizzare la propria attività in modo autonomo e potendo determinare i tempi ed i modi di svolgimento della prestazione compatibilmente con le esigenze della struttura di ADSP nella quale lo stesso medico competente andrà ad operare, fermo restando l'obbligo del medico competente di far fronte e di adempiere in

modo tempestivo ed entro i tempi assegnati a tutte le richieste provenienti da ADSP ai sensi del presente contratto.

Essendo l'attività oggetto del presente contratto più agevolmente ed efficacemente svolta tenendo conto della struttura organizzativa e produttiva di ADSP il medico competente potrà usufruire per l'assolvimento delle prestazioni al medesimo affidate dalla suddetta struttura organizzativa.

Il medico competente non sarà sottoposto ad alcuna direttiva di ADSP il quale si limiterà ad indicazioni di massima in armonia con la natura del rapporto instauratosi per il tramite del presente contratto e per il raggiungimento degli obiettivi qui prefissati.

ARTICOLO 5

AMBITO DI COMPETENZA TERRITORIALE E LUOGO DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Le attività indicate al precedente articolo 2 si intendono riferite per ciò che attiene le visite ai fini dell'inserimento nel programma di sorveglianza al personale di ADSP in servizio presso le sedi di Genova e Savona.

Per le attività oggetto del presente contratto ADSP mette a disposizione del medico competente una stanza attrezzata a studio all'interno della sede di Palazzo San Giorgio Via della Mercanzia 2 Genova.

ARTICOLO 6

OBBLIGHI DI RISERVATEZZA

Il medico competente ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente contratto. In particolare si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con l'Autorità e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.

L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente contratto.

L'obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio. Il medico competente è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e risorse, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e risorse di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Autorità ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto, fermo restando che l'Appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all'Autorità.

L'Appaltatore potrà citare i termini essenziali del presente contratto, nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione dell'Appaltatore stesso a gare e appalti, previa comunicazione dell'Autorità.

Fermo restando quanto previsto nel successivo articolo 10 "Trattamento dei dati personali", l'Appaltatore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dalla normativa sul trattamento dei dati personali (d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e s.m.i.) e ulteriori provvedimenti in materia.

ARTICOLO 7

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate oralmente e prima della sottoscrizione del presente contratto le informazioni di cui all'articolo 13 del Regolamento UE 679/2016 circa il trattamento dei dati personali conferiti per l'esecuzione del contratto stesso e di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro in virtù degli artt. da 15 a 22 del Regolamento medesimo.

L'Autorità tratta - con mezzi cartacei, informatici e telematici - i dati ad essa forniti per la gestione del contratto e l'esecuzione economica ed amministrativa dello stesso, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi nonché per fini di studio e statistici e li conserverà per il tempo a ciò necessario.

Le parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto di quanto definito dal citato Regolamento, nonché dal

D.Lgs. 196/2003 (Codice Privacy), con particolare attenzione a quanto prescritto con riguardo alle misure minime di sicurezza da adottare.

Le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi, reciprocamente, da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.

Il medico competente si impegna (i) ad accettare la nomina a "Responsabile del trattamento", ai sensi dell'art. 28 del predetto Regolamento, a trattare i dati personali conferiti in linea con le istruzioni impartite dal Titolare del trattamento e comunque conformemente a quanto previsto dai citati Regolamento e D.Lgs. 196/2003, tra cui l'adozione delle misure minime di sicurezza ivi previste e (ii) a comunicare i dati del Responsabile della Protezione dei dati, ove nominato.

L'affidatario, altresì, si obbliga a:

- assicurare che i trattamenti siano svolti nel pieno rispetto della legislazione vigente nonché della normativa per la protezione dei dati personali ivi inclusi - oltre al citato Regolamento e Codice privacy – anche gli ulteriori provvedimenti, comunicati ufficiali, autorizzazioni generali, pronunce in genere emessi dall'Autorità garante per la protezione dei dati personali (nel seguito "Garante");
- eseguire i soli trattamenti funzionali, necessari e pertinenti all'esecuzione delle prestazioni contrattuali e non incompatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti;
- attivare le necessarie procedure aziendali, per identificare gli "Autorizzati al trattamento", organizzarli nei loro compiti e a formarli adeguatamente;
- verificare la costante adeguatezza del trattamento alle prescrizioni relative alle misure di sicurezza di cui al d.lgs 196/03 e ad ogni altra misura tecnico-organizzativa normativamente prevista, così da ridurre al minimo i rischi di perdita e di distruzione, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato, di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta;
- implementare le misure di cui al Provvedimento generale del Garante del 27.11.2008 sugli amministratori di sistema, tra l'altro, ricorrendone le condizioni,

conservando direttamente e specificamente, per ogni eventuale evenienza e per conto del titolare del trattamento, una lista

aggiornata recante gli estremi identificativi delle persone fisiche preposte quali amministratori di sistema che il titolare del trattamento si riserva di richiedere;

- a non diffondere a terzi i dati di cui verrà in possesso nell'esecuzione del contratto, se non previa espressa autorizzazione dell'Autorità.

ARTICOLO 8

DISPOSIZIONI FINALI

L'incarico deve eseguito con l'osservanza di quanto previsto:

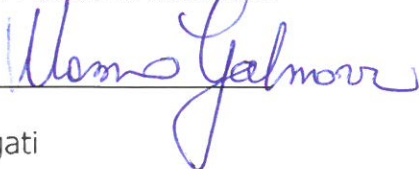
- Dal presente contratto;
- Dalla lettera di invito;
- Dalle vigenti disposizioni di legge;
- Dal codice civile e dalle altre disposizioni normative già emanate o che saranno emanate in materia.

Nel corso della vigenza dell'incarico il numero dei dipendenti sottoposti a sorveglianza sanitaria è suscettibile di modifiche. Per tutte le controversie nascenti dal presente contratto è competente in via esclusiva il Tribunale di Genova

Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale

Dott.ssa Elda Traverso

Dott. Massimo Galmozzi



Allegati

- 1) Lettera di invito prot. n. 4846.U del 18.02.2020 e relativi allegati;
- 2) CV Dott. Massimo Galmozzi

3) Offerta economica Dott. Massimo Galmozzi